



## STATUTI

Negli statuti sottostanti la forma maschile include la forma femminile.

### Denominazione e sede

Art.1 Con la denominazione *Ravis in tera* è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero con sede al domicilio del presidente in carica. L'associazione è politicamente e confessionalmente neutrale.

### Scopo

Art.2 L'associazione *Ravis in tera* rappresenta una collaborazione diretta fra produttore e consumatore. Lo scopo delle attività dell'associazione si basa sul concetto di agricoltura solidale: un esempio concreto di sovranità alimentare che promuove la volontà di autodeterminazione nella produzione alimentare e l'impegno a portare avanti un'agricoltura realmente sostenibile. La produzione autogestita e autodeterminata dell'associazione permette di approvvigionare i membri con i propri prodotti. La produzione viene realizzata secondo le conoscenze e le direttive dell'agricoltura biologica (BioSuisse).

### Principi

- Art.3 I principi seguenti sono alla base delle attività di *Ravis in tera*:
- **Contributo alla produzione anziché costo del prodotto:** ovvero un finanziamento della produzione invece di un costo finale del prodotto, permettendo la condivisione di rischi e guadagni, l'alleggerimento della pressione sui prezzi e la sicurezza del reddito.
  - **Continuità e impegno da entrambe le parti:** produttori e consumatori si associano a lungo termine, con un contratto di almeno un anno, permettendo una pianificazione realistica e concreta della produzione, eliminando la commercializzazione e gli sprechi, e approvvigionando i soci di prodotti alimentari freschi, regionali, stagionali e diversificati.
  - **Partecipazione:** Coinvolgimento attivo di entrambe le parti per le decisioni concernenti la pianificazione del contenuto del Pané<sup>1</sup> e la modalità di produzione. La cooperazione pratica sul campo, l'esperienza e le competenze personali rafforzano il rapporto fra produttori e consumatori e favoriscono la considerazione e il rispetto del lavoro rurale e del prodotto alimentare.

Contemporaneamente l'associazione può dare spazio allo sviluppo di altri progetti di carattere sociale e culturale. In questo senso l'agricoltura può diventare un punto d'incontro, di approfondimento e di dibattito nei seguenti ambiti: alimentazione,

salute, energia, sfruttamento delle risorse, ecologia, società, istruzione, politica, cultura ed economia.

## **Organizzazione**

Art.4 Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea generale, il Comitato direttivo e l'Ufficio di revisione.

Art.5 I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dai proventi delle attività dell'associazione.

Art.6 L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art.7 Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

## **Membri**

Art.8 Ogni persona fisica o giuridica che sostiene lo scopo e i principi dell'associazione può essere ammessa quale socio della stessa, versando la quota sociale annuale definita dall'assemblea.

Art.9 Diventa membro attivo dell'associazione con diritto di voto ogni persona che stipula un contratto per il Pané con *Ravis in tera*. Tale persona s'impegna a partecipare alle attività dell'associazione e si dichiara concorde con gli statuti e il regolamento del Pané (la modalità della partecipazione viene definita in dettaglio nel regolamento del Pané).

Art.10 Può divenire membro passivo dell'associazione senza diritto di voto ogni persona fisica o giuridica che vuole sostenere ideologicamente o finanziariamente l'associazione.

Art.11 La qualità di associato si estingue in seguito a dichiarazione d'uscita, a decesso o ad espulsione. L'espulsione può venire decisa dall'assemblea generale. Il mancato pagamento recidivo della quota per due anni comporta l'esclusione dall'associazione.

## **Assemblea generale**

Art.12 L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi membri.

Art.13 I membri attivi dell'Assemblea generale hanno le seguenti competenze:

- adottano e modificano lo Statuto
- nominano i membri del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione
- decidono la linea di lavoro
- approvano i rapporti, i consuntivi e votano il bilancio preventivo
- danno lo scarico al Comitato direttivo e all'Ufficio di revisione
- stabiliscono la quota annuale dei membri
- si pronunciano sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno
- prendono le decisioni sullo scioglimento dell'associazione

L'Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato a un altro organo.

Art.14 Il Comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 14 giorni di anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art.15 L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato.

Art.16 Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri attivi presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Art.17 Le votazioni si effettuano per alzata di mano.

Art.18 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato direttivo.

Art.19 L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

- il rapporto del Comitato direttivo sull'attività dell'associazione durante l'anno passato
- uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'associazione
- i libri contabili e i rapporti dell'Ufficio di revisione
- l'eventuale elezione dei membri del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione
- le proposte individuali.

Art.20 Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 10 giorni prima.

Art.21 L'Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo o su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione.

### **Comitato direttivo**

Art.22 Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale.

Art.23 Il Comitato direttivo è composto da almeno cinque membri nominati per quattro anni dall'Assemblea generale. Possono essere rieletti. Il Comitato si autodetermina. Si riunisce ogni volta che le questioni dell'associazione lo esigono.

Art.24 È auspicabile che la composizione del Comitato rappresenti entrambe le parti, sia i consumatori che i produttori.

Art.25 L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato direttivo.

Art.26 Il Comitato direttivo ha il compito di:

- o dirigere l'associazione e prendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi
- o convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie
- o garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione.

Art.27 Il Comitato direttivo è responsabile della contabilità dell'associazione.

Art.28 Il Comitato gestisce l'attività dell'associazione e i collaboratori dipendenti e volontari dell'associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'associazione o esterna ad essa.

### **Ufficio di revisione**

Art.29 L'Ufficio di revisione verifica la gestione finanziaria dell'associazione e presenta un rapporto all'Assemblea generale. È composto da un revisore eletto dall'Assemblea generale.

### **Scioglimento**

Art.30 Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Il saldo attivo verrà devoluto a un'organizzazione con scopi analoghi.

Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea costituente del 12 febbraio 2020 a Prada. Per l'associazione,

Il presidente del giorno:

L'attuario del giorno:

.....

.....

[1] Con "Pané" si intende il cestino di verdura o altri prodotti consegnato ai soci, com'è descritto nel regolamento del Pané.